

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in ferma quadriennale.

(GU n.16 del 25-2-2020)

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e

integrazioni;

Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 703, 706, 707, 708 e 2199, nonché l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973 comma 2-bis e 2203-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»;

Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'

delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», dell'art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;

Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'età, al titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e successive modifiche);

Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda;

Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l'applicabilità di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16.7.2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);

Ravvisata l'opportunità di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i candidati nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;

Valutata la necessità di disporre, per esigenze di impiego in Trentino-Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonché

conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;

Ritenuta l'esigenza di garantire la piu' aderente e stabile distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale, prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano;

Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il reclutamento di personale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:

a) duemilaquattrocentoquarantanove riservati, ai sensi dell'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

b) millecento riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare;

c) trentadue agli allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati:

a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di esse;

b) se candidati per le riserve di posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), hanno facolta' di esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. E' stabilito in centoquarantaquattro il numero dei vincitori di concorso da designare per la formazione e per l'impiego specialistici di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le modalita' indicate nell'art. 20. Dette unita' saranno ripartite in numero di:

a) sessantacinque riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);

b) settantanove riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

4. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 3 potra' essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.

Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta altresì impregiudicata la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2020.

In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri

provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che:

siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno cinque mesi continuativi ovvero in rafferma annuale;

siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;

se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano già presentato nell'anno 2020 domanda di partecipazione per le riserve di posti di cui all'art. 703 decreto legislativo n. 66/2010 previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6.

2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che:

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6.

3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni;

siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai successivi commi 5 e 6.

4. Per le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono partecipare coloro che:

a) godano dei diritti civili e politici;

b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in servizio e in congedo;

d) se non VFP1/VFP4 in servizio e in congedo, abbiano conseguito o, siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2019-2020, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/>)

modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri);

e) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

f) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

g) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;

h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) siano in possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertare successivamente con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;

j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

k) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9;

l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.

5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al successivo art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri, ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del regolamento per le Scuole allievi carabinieri.

6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3

Domanda di partecipazione. Termini e modalita'

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:

a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it.

b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente

attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.

3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.

4. Non sono ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.

5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.

6. La procedura chiederà al concorrente di:

a) indicare due indirizzi e-mail validi:

posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di presentazione;

posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;

b) caricare una fototessera in formato digitale.

7. Il concorrente, dovrà dichiarare:

a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;

b) il proprio stato civile;

c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata a mezzo e-mail PEC all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.

Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail PEC all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;

g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero

prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;

h) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):

1. la propria posizione giuridica, specificando:

la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio;

la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta servizio;

la decorrenza giuridica alla data di scadenza di presentazione della domanda (VFP1/VFP4);

2. ai fini indicati all'art. 12, lettera b., i titoli militari posseduti di cui all'allegato «B», e l'eventuale possesso di:

titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;

conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse);

i) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):

titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;

se militare in congedo, i titoli militari posseduti di cui all'allegato «C» lettera a.;

conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse);

j) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;

k) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):

il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

titoli di studio e professionali di cui all'allegato «D», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;

l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovra' essere portata all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.

9. La domanda puo' essere annullata e ripresentata in caso di errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1.

10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al

concorso, il concorrente, ai sensi:

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;

dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.

In caso di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporta:

la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;

l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.

Art. 4

Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in servizio ed in congedo

1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze.

I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica).

I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «H».

2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.

3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali (2° giorno), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai suddetti accertamenti, dovrà essere scansionata in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it - «area concorsi», unitamente ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E» e «Q».

Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorità da lui delegata, saranno nominate:

a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito;

b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;

c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;

d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.

2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,

lettera a), sara' composta da:

- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
- c) un Ispettore membro e segretario.

3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:

- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
- c) un Ispettore membro e segretario.

Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra' avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.

4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da

- a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:

- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell'Arma dei carabinieri.

I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), saranno valutati da una commissione composta da un presidente/membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con il supporto, per l'intervista attitudinale di selezione, di un perito selettore con analoghe competenze linguistiche.

Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere attivate piu' commissioni.

Art. 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
 - a) prova scritta di selezione;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneita' psicofisica;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui al successivo art. 7, commi 4 e 5.
3. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale

danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo, per contro, provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7

Prova scritta di selezione

1. I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione, che avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, Viale Tor di Quinto, 153 - 00191 - Roma, raggiungibile dalle fermate:

«Ottaviano - San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n. 32;

«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea Roma-Flaminio, raggiungibile dalla fermata «Flaminio» della Metropolitana - linea A.

La prova avrà inizio indicativamente a partire dal 1° aprile 2020 dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e modalità della prova sono indicati nell'allegato «I» del presente decreto.

I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare la prova in lingua tedesca.

2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 8,30 alle 9,45, tenendo conto che:

in ogni caso, a partire dalle 10,00, non sarà più consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;

non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.

La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.

3. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 27 marzo 2020, mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.

4. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittore/i rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validità. La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del candidato minorenne.

5. I candidati ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validità, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero.

6. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno

esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocaioni. I candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa e/o Interno potranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. L'accoglimento o il non accoglimento della richiesta avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso e potra' eventualmente essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove.

7. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1, che in ogni caso sara' presa in considerazione solo se l'esito sara' non inferiore a 51/100, avra' valore anche di prova di preselezione. In tal caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi:

determinera' la formazione di distinte graduatorie, una per ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, in numero pari:

a) a quello della riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) moltiplicato per 2;

b) ai primi cinquemilanovecentocinquanta candidati della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);

c) ai primi cento candidati della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);

includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo candidato utilmente posizionato;

concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 13.

Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce l'accesso alle successive fasi di selezione qualora il numero massimo di candidati da ammettere di cui ai precedenti punti a), b) e c) venga raggiunto con un punteggio piu' elevato.

Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al comma 3.

8. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione e la valutazione della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

9. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato altresì l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verra' escluso il candidato che venga sorpreso a copiare.

10. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali, saranno resi

noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 19 maggio 2020 nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

11. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potrà prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del test somministrato, delle risposte fornite e del relativo punteggio.

Art. 8

Documenti da produrre

1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti psicofisici ed attitudinali, all'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia:

a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in ferma prefissata;

b) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del suddetto certificato non consentirà di sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;

c) referto attestante (da non oltre sei mesi) l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBe e anti HCV;

d) referto attestante (da non oltre sei mesi) l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;

e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche (anche da carenza di G6PD - Favismo), manifestazioni immunoallergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;

f) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psicofisici;

g) i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre referto:

di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;

del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto entro i cinque giorni la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) al fine dello svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nell'art. 10, comma 9. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso non essendo ammesse nuove convocazioni.

2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui al precedente comma 1 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

3. I candidati che hanno concluso l'iter concorsuale e sono stati giudicati idonei agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di

concorso devono, entro i tre giorni successivi dalla notifica della idoneità attitudinale, far pervenire:

la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai sensi dell'art. 12, ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E», «G», «H», «Q»;

l'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, se partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).

4. La citata documentazione dovrà essere scansionata singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa pagina dedicata all'upload solo ed esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda.

5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi previsti nel precedente comma 3 comporterà la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.

Art. 9

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente a partire dall'8 giugno 2020, saranno svolte secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato «N», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con k-way al seguito).

3. I candidati minorenni, all'atto della presentazione per le prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l'atto di assenso per indagini radiologiche, redatto su modello conforme all'allegato «P» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittore/i rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validità.

4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di idoneità da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato «N», fino ad un massimo di 5,00 punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 14.

Art. 10

Accertamenti psicofisici

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.

L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici, sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2. Le candidate che, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, non presentano il referto di ecografia pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse dal concorso.

La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l'impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.

3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK ed il LASIK).

Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare.

4. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale, antropometrica e anamnestica e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) visita cardiologica con E.C.G.;
- b) visita oculistica;
- c) visita odontoiatrica;
- d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- e) visita psichiatrica;
- f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato «O», dovra' essere sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positivita' disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- g) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia totale;
 - 7) transaminasemia (GOT - GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
- h) controllo dell'abuso sistematico di alcool.

I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.

La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i candidati che, nel corso dell'anno 2020, hanno gia' conseguito l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma dei carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita' gia' emessi, ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata commissione, all'esito della visita medica generale del concorrente e dell'esame della documentazione anzidetta, potra':

pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneita' psicofisica;

disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera' i provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5.

Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato «P», che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle

procedure concorsuali. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psicofisica.

5. La commissione, al termine della visita collegiale, ne comunichera' per iscritto al concorrente l'esito sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

«idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i quali e' previsto;

«inidoneo» con l'indicazione del motivo.

6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:

a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto;

b) risultati affetti da:

imperfezioni ed infermita' contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4;

disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria);

positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;

tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere.

La commissione giudichera' altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria:

a) visibili con le uniformi previste per i militari di sesso maschile e femminile di cui al Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici;

b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

7. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

8. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera b), la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento e saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto

stato temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 13.

9. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate in caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

10. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico fisici ed attitudinali.

11. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuirà un punteggio massimo di 4 punti, con le modalità di seguito indicate:

0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;

0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1;

Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sarà attribuito alcun punteggio.

12. Ai candidati partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la stessa commissione medica attribuirà un punteggio incrementale di 0.5 nel caso in cui non presentino alcun tatuaggio.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. I candidati idonei agli accertamenti psicofisici saranno sottoposti, a cura della competente commissione agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:

a) una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente dal seguente personale di supporto tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art. 6, comma 5, del bando:

ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla capacità di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);

ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di

riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;

b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre Forze armate in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio.

Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.

4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.

5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare. I candidati che sono già alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.

Art. 12

Valutazione dei titoli

La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a):

a) valuterà i titoli posseduti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3, comma 1, dai soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneità a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5 comma 1, lettere b), c) e d);

b) attribuirà ai candidati cui ne riconoscerà titolo un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate negli allegati:

«B», per i candidati, di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 1;

«C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 1;

«D», per i candidati, di cui alla lettera c) del comma 1, dell'art. 1;

«E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di candidati di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 13

Graduatorie di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in tre distinte graduatorie finali di merito.

2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici [per i soli candidati di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c)], la mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli.

3. Le graduatorie finali di merito formate dalla commissione esaminatrice saranno approvate con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

4. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza è riportato nell'allegato «Q» al presente decreto.

5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, comma 1 ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di candidati idonei pari a quello di eventuali rinunciatarci per qualsiasi motivo, durante i primi venti giorni di effettivo corso.

6. Nei tempi e con le modalità prescritte di cui al successivo art. 20 si provvederà ad assegnare la specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare sino alla copertura dei posti disponibili previsti dall'art. 1, comma 3, tenendo conto delle preferenze che i frequentatori del corso abbiano espresso nelle domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante il corso di formazione di base.

Art. 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati alla lettera b) del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle risultante dalla documentazione prodotta dai candidati risultati vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporta:

la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;

l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.

3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti.

4. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 15

Documentazione da produrre

1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «R» dei sottototati documenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) titolo di studio;
- d) stato civile.

2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):

a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione;

b) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.

4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14.

Art. 16

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei candidati.

2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché per quelli necessari a raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il concorrente non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psicofisici dovranno indossare la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali. Tutti i candidati, qualora le attività concorsuali si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare.

Art. 17

Esclusioni

L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza, se il difetto dei requisiti venisse

accertato durante il corso stesso o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 18

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate.

2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verrà stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di Allievo.

3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la Scuola allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 19

Presentazione al corso

1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola allievi carabinieri secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le disposizioni contenute nel regolamento per le Scuole allievi carabinieri.

2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora in possesso della prescritta idoneità psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneità psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità, che non si risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, sono emessi dall'ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione e reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 13, da altri candidati idonei.

3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti di Istruzione, l'Amministrazione può articolare il corso di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studio. A tutti i frequentatori, ove non diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. A tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria.

4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dalla seconda decade del mese di novembre 2020, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935.

5. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell'art. 20, saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione di durata non inferiore a tre mesi.

6. All'atto della visita medica di controllo i candidati

vincitori dovranno consegnare:

a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;

b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;

c) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.

I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'allegato «L».

7. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In caso di positività del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.

8. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola allievi carabinieri di assegnazione nel termine fissato saranno considerati rinunciatori e sostituiti a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento nei termini di cui all'art. 13, comma 5 entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime graduatorie. La Scuola potrà, comunque, autorizzare, per comprovati gravi motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.

9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 20

Modalità di designazione per la specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare

1. Durante i primi mesi del corso di formazione degli Allievi Carabinieri, avrà luogo un ciclo di conferenze in materia di sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarrà di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo di fornire il più adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialità e sulle connesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze, la Legione Allievi Carabinieri fisserà un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di:

a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non espressa in sede concorsuale.

2. La Legione Allievi Carabinieri, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 1:

a) formerà un elenco riepilogativo, distinguendo quanti abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa ex post, per ciascuna delle sottoelencate categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettere «a» e «b» del presente bando di concorso:

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;

candidati civili, che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

b) redigera', sulla base dell'elenco di cui alla precedente lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del corso di formazione, due distinte graduatorie per la designazione FAA, in cui verranno inseriti:

prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda di partecipazione al concorso, abbiano espresso, e successivamente confermato secondo le modalità previste dal precedente comma 1, la volontà di essere designati in materia F.A.A.;

successivamente, nel limite dei posti eventualmente ancora disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la volontà ex post, con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. I posti, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti in aggiunta all'aliquota di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e viceversa.

4. Le dichiarazioni di volontà di cui al comma 2 sono definitive ed irretrattabili ai fini della formazione delle relative graduatorie, della designazione e della frequenza del corso di specializzazione.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripianare le vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui al precedente art. 1, comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell'impiego in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate.

Art. 21

Nomina a carabiniere

1. I candidati ammessi al corso dopo sei mesi dalla data di inizio del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.

2. La nomina a Carabiniere, ai sensi dell'art. 785 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;

b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;

d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

Art. 22

Impiego al termine del corso

1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno impiegati nell'ambito dell'intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».

2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree:

nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia);

nord-est (Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige).

Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di

base potranno essere impiegati anche nell'ambito dell'intero territorio nazionale, per la copertura di posti d'impiego presso reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di particolari qualificazioni, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di prolungarne la permanenza in detti specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

3. I vincitori della riserva dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) saranno assegnati, quale prima sede di servizio, alla Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».

Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:

del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri;

dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5, comma 1.

Art. 24

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it esclusivamente secondo il modello in allegato «S».

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 19 febbraio 2020

Il Comandante generale: Nistri

Allegato "A"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "B"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "C"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "D"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "E"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "F"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "G"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "H"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "I"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "L"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "M"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "N"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "O"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "P"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "Q"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "R"

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato "S"

Parte di provvedimento in formato grafico